

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

**LA QUARTA DIRETTIVA
ANTIRICICLAGGIO E LE
PRINCIPALI NOVITÀ PER
I PROFESSIONISTI**

Documento del 15 settembre 2015

F

N

C

ABSTRACT

Il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio non può ormai prescindere dall'adozione di vere e proprie procedure nell'ambito degli studi professionali. Sembra essere questo il messaggio che il legislatore comunitario intende trasmettere ai professionisti destinatari della normativa di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, tra i quali figurano in prima linea dottori commercialisti ed esperti contabili. Le modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte di questi ultimi sono destinate a subire in breve tempo ulteriori e significative modifiche proprio per effetto del recepimento delle nuove disposizioni comunitarie in materia: all'esito di un iter legislativo piuttosto lungo, è stata infatti approvata la Direttiva 2015/849/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio).

Nel presente documento vengono analizzate le nuove disposizioni, ponendo attenzione alle novità e alle differenze più significative con la precedente Direttiva (la 2005/60/CE), nonché alle modifiche di maggior rilievo per i dottori commercialisti e per gli esperti contabili che, con il recepimento della normativa comunitaria, saranno chiamati a rivedere le misure già predisposte in ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 231/2007.

THE FOURTH ANTI-MONEY LAUNDERING DIRECTIVE (“AMLD”): NEWS FOR THE PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

ABSTRACT

Adopting effective procedures to comply properly with anti-money laundering obligations is by now mandatory for accounting firms. This appears to be the message that the EU legislator conveys to the addressees, particularly professional accountants, of the regulations of the Legislative Decree number 231, November 21st 2007.

Modalities to comply with anti-money laundering obligations by the professional accountants will be soon meaningfully modified with the implementation of the new community provisions. The new Directive 2015/849 EC on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (the so-called Fourth Anti-Money Laundering Directive) has been approved after a quite long legislative procedure.

This document analyses the new provisions highlighting the novelties and the most significant differences in comparison with the previous Directive (2005/60/EC) and the key changes for the professional accountants who will have to review the measures already implemented according to the Legislative Decree 231/2007.

Sommario: 1. Premessa. – 2. L’ambito applicativo. – 2.1. L’inclusione dei reati fiscali. – 3. La valutazione del rischio. – 4. L’adeguata verifica della clientela. – 4.1. Misure semplificate. – 4.2. Misure rafforzate. – 4.3. Le informazioni sul titolare effettivo e il registro centrale. – 5. La conservazione dei dati. – 6. La segnalazione di operazioni sospette. – 7. Il sistema sanzionatorio.

1. Premessa

La IV Direttiva antiriciclaggio¹, recentemente approvata dal Parlamento europeo, ha recepito le raccomandazioni adottate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel febbraio 2012², adattando le disposizioni vigenti al quadro europeo in costante evoluzione, nel tentativo di rendere più efficace l’azione di contrasto alla criminalità economica. In quest’ottica di sostanziale rafforzamento del sistema antiriciclaggio, le nuove disposizioni mirano a potenziare una molteplicità di aspetti di evidente interesse per la platea dei professionisti interessati, nel dichiarato intento di garantire che la valutazione del rischio di riciclaggio sia effettuata al livello opportuno e con la flessibilità necessaria a consentirne l’adeguamento a situazioni e soggetti diversi.

Sotto il profilo procedurale, l’emanazione della Direttiva è stata preceduta da una intensa attività di confronto tra le delegazioni dei Paesi UE, proprio al fine di evidenziare i profili di criticità che potessero essere oggetto di proposta di modificazione in sede comunitaria³;

¹ Si tratta della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 5 giugno 2015).

Come ben sintetizzato nel Considerando (3), la Direttiva 91/308/CEE del Consiglio definiva il riciclaggio dei proventi di attività illecite in relazione ai reati connessi con il traffico di stupefacenti ed imponeva obblighi soltanto al settore finanziario. La Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha esteso l’ambito di applicazione della I Direttiva per quanto riguarda sia la tipologia di reati, sia le professioni, sia le attività coinvolte. Nel giugno del 2003 il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha rielaborato le sue raccomandazioni estendendole al finanziamento del terrorismo e ha disposto obblighi più dettagliati per quanto riguarda l’identificazione e la verifica dell’identità dei clienti, le situazioni in cui un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo può giustificare l’applicazione di misure rafforzate e quelle in cui, invece, un rischio ridotto può legittimare l’attuazione di controlli meno rigorosi. Di tali modifiche si è tenuto conto nella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nella Direttiva 2006/70/CE della Commissione.

² È il documento contenente le 40 Raccomandazioni del FATF-GAFI (*Financial Action Task Force*), l’organismo internazionale che definisce gli Standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. La traduzione in lingua italiana del documento è disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze al link www.dt.tesoro.it.

³ L’argomento è stato affrontato nella Circolare CNDCEC n. 35/IR del 31 ottobre 2013, *Le novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti*, in www.commercialisti.it. In breve, la Commissione europea ha effettuato una valutazione del possibile impatto economico negativo derivante dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, legato alle inevitabili perturbazioni dei flussi finanziari internazionali, alla riduzione degli investimenti e alla diminuzione della crescita economica, nonché alla instabilità del mercato finanziario conseguente a fattori quali la perdita di reputazione e il calo di fiducia. Tra le cause di tale impatto, *in primis* la differente applicazione delle norme comunitarie nei diversi Stati membri, dalla quale consegue inevitabilmente una riduzione della certezza del

da tale attività preparatoria è emersa un'esigenza di maggiore armonizzazione delle misure antiriciclaggio, che dovrebbero essere quanto più possibile omogenee negli Stati destinatari. In particolare, nell'emanare le nuove disposizioni il legislatore comunitario si è prefisso l'obiettivo di assicurare, da un lato, una maggiore coerenza tra le norme nazionali, anche mediante una loro attuazione più flessibile e, dall'altro, una maggiore coerenza dell'approccio comunitario con quello adottato a livello internazionale, mediante l'ampliamento dell'ambito applicativo.

Quanto all'aspetto operativo, invece, nel dichiarato intento di migliorare la tracciabilità finanziaria, i pagamenti in contanti di importo elevato sono oggetto di una vigilanza sempre maggiore, essendo ritenuti sensibilmente esposti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per lo stesso motivo, in linea con le raccomandazioni del GAFI, la Direttiva include i reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette nel novero delle "attività criminose" che si ritiene possano costituire reati presupposto.

Particolare attenzione è poi rivolta all'approccio incentrato sul rischio, ritenuto il più adeguato per far fronte a nuove minacce emergenti in quanto consente di graduare l'intervento, ricorrendo a misure rafforzate nell'ambito di settori di attività reputati ad alto rischio e, al contrario, a misure semplificate in quei settori in cui il rischio è particolarmente basso. Pare evidente che, in un'ottica di mitigazione del rischio, l'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi risultano attività fondamentali per l'individuazione di soggetti che potrebbero occultare la propria identità utilizzando lo schermo di strutture societarie o di altro tipo. Proprio al fine di contrastare l'abuso di soggetti giuridici promuovendo la trasparenza, gli Stati membri dovranno assicurare che le informazioni sui titolari effettivi siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno della società. Naturalmente, oltre che l'adeguata verifica della clientela, l'adozione di controlli e procedure da parte dei destinatari della normativa investe anche gli altri obblighi antiriciclaggio, dalla conservazione dei documenti alla segnalazione di operazioni sospette fino al controllo interno.

Quanto alla decorrenza delle nuove disposizioni, la Direttiva 2015/849 abroga le Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE con effetto dal 26 giugno 2017: ne consegue che entro tale data gli Stati membri dovranno trasferirne i contenuti nel decreto legislativo di recepimento che andrà a modificare il d.lgs. 231/2007 attualmente in vigore.

2. L'ambito applicativo

Per quanto concerne l'ambito di applicazione della Direttiva, restano invariati i soggetti destinatari della stessa, analiticamente individuati dall'art. 2 (*Destinatari*). Unica modifica degna di menzione riguarda l'abbassamento della soglia prevista per l'applicazione della Direttiva ai soggetti che negoziano beni, che da 15.000 euro passa a 10.000, sempre che il pagamento sia effettuato o ricevuto in contanti e indipendentemente dalla circostanza che la relativa transazione sia effettuata con un'operazione unica o con operazioni diverse che però appaiano tra loro collegate. Nel Considerando (6), tale scelta viene motivata adducendo la circostanza che i pagamenti in contanti di importo elevato sono evidentemente esposti in modo

diritto; in secondo luogo, le inadeguatezze e le lacune delle vigenti norme comunitarie; infine, la scarsa coerenza tra le norme vigenti e gli standard internazionali revisionati.

maggiore al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e, di conseguenza, l'inclusione dei predetti soggetti nell'alveo applicativo della normativa antiriciclaggio si rende necessaria al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati a tali pagamenti. Ad ogni modo è facoltà degli Stati membri adottare soglie più basse, limitazioni supplementari di ordine generale all'uso del contante e ulteriori disposizioni più rigorose. La modifica in commento impatta, peraltro, in modo poco significativo sul nostro sistema, atteso che ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 231/2007 le transazioni in contanti sono già vietate per importi pari o superiori a 1.000 euro.

Alla medesima *ratio* pare ispirata la disposizione che, con riferimento alla adeguata verifica della clientela, in aggiunta alle ipotesi già previste nella III Direttiva⁴, prevede l'insorgere del relativo obbligo anche per le operazioni occasionali che comportino un "trasferimento di fondi"⁵ superiore a 1.000 euro.

Con specifico riguardo al coinvolgimento dei professionisti - e, nello specifico, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - deve osservarsi che, come per il passato, l'art. 2 della Direttiva fa riferimento alle figure dei revisori dei conti, dei contabili esterni e dei consulenti tributari (nel testo originale: "*auditors, external accountants and tax advisors*"). Al riguardo, all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. 231/2007 si era osservato che rispetto agli *auditors* i dottori commercialisti e gli esperti contabili, in quanto giuri-economisti, svolgono una serie di attività ulteriori, le quali vengono ingiustificatamente ad essere assoggettate agli obblighi antiriciclaggio, laddove questi ultimi avrebbero dovuto essere limitati alle operazioni e agli adempimenti previsti per avvocati e notai⁶. In tal senso, il recepimento della IV Direttiva può senz'altro costituire un'occasione per suggerire al legislatore di limitare correttamente

⁴ Recepite, per quanto concerne gli obblighi dei professionisti, dall'art. 16 del d.lgs. 231/2007.

⁵ La relativa definizione è contenuta nell'art. 3, punto 9) del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. In particolare, per trasferimento di fondi si intende "un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

a) bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012;
b) addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;
c) rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;
d) trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili".

⁶ Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), del d.lgs. 231/2007, i notai e gli avvocati sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio "quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi". Sull'applicazione della normativa antiriciclaggio alle professioni si vedano A. DE VIVO, M. GALLUCCI, *Antiriciclaggio: nuova disciplina e problematiche applicative per i dottori commercialisti e gli esperti contabili*, Milano, 2009, p. 22-23.

l'applicabilità della normativa antiriciclaggio ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili alle sole ipotesi in cui essi agiscano nell'esercizio della loro attività professionale di revisori, contabili esterni e consulenti tributari⁷.

Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'attribuzione agli Stati membri della possibilità di non includere nell'ambito di applicazione della Direttiva i soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala molto limitata, attività finanziarie con rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo basso, purché tali attività siano limitate sia in termini assoluti che a livello di operazione, possiedano il carattere dell'accessorietà e siano direttamente collegate all'attività principale, essendo prestate esclusivamente nei confronti dei clienti della stessa (non deve, cioè, trattarsi di offerta in generale al pubblico). Agli Stati membri spetta disciplinare nel dettaglio tale esonero, stabilendo a livello nazionale, tra le altre cose, la soglia del fatturato complessivo dell'attività finanziaria in base alla quale si determinerà l'esclusione dagli obblighi antiriciclaggio; tale soglia, da determinarsi anche in funzione del tipo di attività finanziaria, dovrà comunque essere sufficientemente bassa.

2.1. L'inclusione dei reati fiscali

Tra i reati gravi la cui perpetrazione configura "attività criminosa" ai sensi dell'art. 3, co. 4, lett. f) della IV Direttiva figurano i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena di durata minima superiore a sei mesi.

L'inclusione dei reati fiscali tra i reati presupposto del riciclaggio, ormai annunciata da tempo, risponde ad una esigenza di allineamento con quanto previsto nelle raccomandazioni del GAFI; peraltro, atteso che sulla scorta del suddetto criterio ciascuno Stato membro può ricondurre alla nozione di "attività criminosa" differenti fattispecie di reati fiscali, è evidente che le definizioni di reati fiscali previste dalle normative nazionali potrebbero divergere. Per tale motivo, non essendo prevista l'armonizzazione a livello comunitario della nozione di reato fiscale, la Direttiva invita gli Stati membri a consentire, per quanto possibile ai sensi delle rispettive legislazioni interne, lo scambio di informazioni ovvero la prestazione di assistenza tra le Unità di informazione finanziaria dell'Unione (FIU – *Financial Informations Units*)⁸.

Sul punto, è appena il caso di evidenziare che la Commissione europea non ha ritenuto di dover pervenire ad una definizione di "reato fiscale" comune a tutti gli Stati membri, definizione che invece sarebbe risultata molto utile, anche se connessa esclusivamente alla natura del reato e limitatamente ai fini della disciplina di prevenzione del riciclaggio, indipendentemente dalla normativa penale-tributaria di cui ciascun Paese è dotato e dalla sanzione che lo stesso ritiene di dover applicare⁹. In tal senso era orientata una proposta di

⁷ Invero, tale suggerimento era già stato formulato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'ambito di una proposta di emendamenti al d.lgs. 231/2007 sottoposta all'attenzione del Ministero dell'economia e delle finanze nel 2009 (CNDCEC, *Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Proposta di emendamenti*, in www.commercialisti.it).

⁸ Considerando (11) della IV Direttiva.

⁹ Così L. STAROLA, *La proposta di IV direttiva antiriciclaggio: novità e conferme*, in *Corr. Trib.*, 15/2013, p. 1217.

modifica alla bozza di IV Direttiva¹⁰, fondata appunto sulla necessità che il legislatore europeo fornisse una chiara definizione di reato fiscale ai fini della normativa di prevenzione, laddove il testo definitivo (immutato rispetto alla bozza), individuando il reato presupposto non sulla base della sua intrinseca natura, bensì in funzione della pena connessa alla sua commissione, risulta al contrario poco convincente.

Con riferimento al nostro sistema, è ormai conclamata l'interpretazione in virtù della quale l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette debba estendersi ai reati tributari, che rilevano anche nell'ipotesi di "autoriciclaggio"¹¹. Pertanto, al superamento delle soglie di punibilità previste *ex lege*, ai fini della segnalazione rilevano non solo gli illeciti che sottendono comportamenti artificiosi e fraudolenti, ma anche quelli non connotati da un intento frodatorio, dei quali costituisce esempio tipico l'omesso versamento di iva e ritenute. Nel nostro ordinamento, infatti, non ha mai trovato accoglimento la tesi restrittiva, secondo la quale il concetto di "provenienza" del denaro dovrebbe essere inteso in senso riduttivo, vale a dire limitatamente al denaro che effettivamente ha fatto ingresso nelle casse dell'impresa e non, al contrario, esteso anche al mero risparmio d'imposta¹².

Sull'argomento, il CNDCEC non ha mancato di evidenziare¹³, in linea con l'aggiornamento delle raccomandazioni FAFT-GAFI, la necessità di distinguere gli illeciti fiscali di natura fraudolenta, che comportano un effettivo ingresso di denaro o di altri beni (ad esempio l'emissione di fatture per operazioni inesistenti), da quelli che danno luogo esclusivamente ad un risparmio di imposta: la logica imporrebbe, infatti, che solo i primi venissero considerati quali reati presupposto del riciclaggio, con conseguenze di non poco peso sull'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette¹⁴.

La situazione descritta, peraltro, risulta mutata a seguito del recente inserimento del reato di autoriciclaggio nel codice penale¹⁵, dovuto sia a motivi di armonizzazione con la disciplina

¹⁰ L. STAROLA – G. BONOLI – A. BIGNAMI – A. COLONI – S. NEPOTE, *La normativa antiriciclaggio e il coinvolgimento dei professionisti. Spunti di riflessione per possibili modifiche della normativa alla luce dell'emananda quarta direttiva UE*, in Press - CNDCEC, 5/2013, p. 43.

¹¹ In tal senso si vedano: UIC, Chiarimento n. 21 del 21 giugno 2006; GdF, Circolare 18 agosto 2008, n. 81; UIF, Comunicazione del 15 febbraio 2010; GdF, Circolare 19 marzo 2012, n. 83607.

¹² Dall'interpretazione comunemente accolta discendono, infatti, evidenti profili di criticità per i dottori commercialisti e per gli esperti contabili (*ex multis*, I. CARACCIOLI, *Riciclaggio e reati tributari*, in *Il Fisco/Le Guide, Obblighi antiriciclaggio per i professionisti*, ottobre 2012, p. 17 ss.).

¹³ Il riferimento è proposta di emendamenti al d.lgs. 231/2007 già citata nella nota n. 7, cui si rinvia.

¹⁴ In senso conforme I. CARACCIOLI, *L'incerta definizione del reato di riciclaggio*, in *Il Fisco*, n. 4/2015, p. 356, ove è ribadito il concetto che i reati tributari, nella maggior parte dei casi, non comportano un vero e proprio ingresso di denaro nuovo nella disponibilità del soggetto e quindi, concretizzandosi in un risparmio d'imposta, difficilmente potrebbero diventare presupposto dell'autoriciclaggio.

¹⁵ Si riporta il testo dell'art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio), introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186: "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

degli altri Paesi comunitari, sia alla necessità di allineare il sistema penale alla normativa antiriciclaggio vigente che, come si è detto, aveva già introdotto la fattispecie dell'autoriciclaggio seppure ai soli fini amministrativi del d.lgs. 231/2007. Al riguardo, pare evidente la connessione tra la nuova norma e i reati fiscali, quando questi ultimi costituiscono il presupposto dell'autoriciclaggio: nessun dubbio permane, dunque, in merito alla sussistenza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, che alla luce della nuova norma penale e dell'imminente recepimento della IV Direttiva sussiste *ex lege* e non in via meramente interpretativa¹⁶.

3. La valutazione del rischio

L'utilizzo del c.d. *risk based approach*¹⁷ è ritenuto indispensabile dal legislatore europeo, il quale, muovendo dalla considerazione che il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso, prevede l'adozione di un approccio unitario di tipo sovranazionale. A tal fine sono riconosciute a livello internazionale le seguenti Autorità Europee di Vigilanza (AEV): l'Autorità bancaria europea (ABE)¹⁸, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)¹⁹ e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)²⁰. Le predette Autorità sono incaricate, tramite il loro comitato congiunto, di emanare un parere sui rischi a cui è esposto il settore finanziario dell'Unione²¹.

Al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e dell'economia nel suo insieme, alla Commissione europea viene attribuito il compito di effettuare una valutazione dei rischi di

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

¹⁶ Al netto dei rilievi di carattere strettamente tecnico, volutamente tralasciati in quanto non oggetto del presente documento, deve comunque evidenziarsi il concreto pericolo che la norma venga utilizzata indiscriminatamente anche per fini diversi da quelli *expressis verbis* dichiarati: in altre parole, l'art. 648-ter.1 c.p. ben si presta a diventare l'ennesimo strumento di contrasto all'evasione fiscale, dal momento che la punibilità dell'autoriciclaggio prescinde da considerazioni inerenti alla natura del reato presupposto e si collega esclusivamente all'utilizzo dei proventi dello stesso, di talché l'azione consistente nella sostituzione, nel trasferimento o nel reimpiego in attività economiche rende punibili alla stessa stregua l'imprenditore che abbia evaso il fisco e quello che si sia macchiato di crimini di ben altra natura (sull'argomento, *ex multis*, I. CARACCIOLI, *L'incerta definizione del reato di riciclaggio*, cit., p. 354 ss.; R. LUPI, *Autoriciclaggio ed evasione: tentativi di coordinamento*, in *Il Sole 24 Ore - Guida ai controlli fiscali* n. 4/2015; L. GALLUCCIO - A.M. ABRUZZESE, *Nuovo reato di autoriciclaggio*, *ivi*; D. TERRACINA, *Autoriciclaggio e responsabilità del professionista*, in www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it).

¹⁷ Si tratta dell'approccio basato sul rischio di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007. Nel considerando (22) della IV Direttiva si suggerisce l'adozione di un approccio basato sul rischio che, lungi dal potersi considerare quale “opzione indebitamente permissiva” per gli Stati membri e per gli enti obbligati, implica al contrario decisioni basate sui fatti per meglio circoscrivere il rischio di riciclaggio/fdt.

¹⁸ Istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹⁹ Istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.

²⁰ Istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.

²¹ Considerando (23) della IV Direttiva.

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione. Gli esiti di tale attività di valutazione dovranno essere riportati in una relazione, da elaborarsi entro il 26 giugno 2017²², il cui contenuto minimo riguarda:

- i settori del mercato maggiormente esposti al rischio;
- i rischi associati a ciascun settore interessato;
- i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per riciclare proventi illeciti.

La relazione dovrà essere messa a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati al fine di assisterli nell'individuazione e nella gestione del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e per consentire alle altre parti interessate, inclusi i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, le AEV e i rappresentanti delle FIU, di comprendere meglio i rischi in questione. Alla Commissione è demandato altresì il compito di formulare raccomandazioni agli Stati membri riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi individuati. L'eventuale decisione, da parte degli Stati membri, di non applicare alcuna delle raccomandazioni nei rispettivi sistemi nazionali dovrà essere notificata e motivata alla Commissione. Entro il 26 dicembre 2016 le AEV, tramite il comitato congiunto, dovranno emanare un parere (da rinnovare ogni due anni) sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul settore finanziario dell'Unione.

A sua volta, ciascuno Stato membro deve designare un'autorità (ovvero istituire un meccanismo) attraverso cui coordinare la risposta nazionale ai rischi sopra descritti, notificandone l'identità alla Commissione, alle AEV e agli altri Stati membri.

Per quanto concerne la valutazione del rischio, è compito di ciascuno Stato membro individuare le aree di maggiore o minore rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, nonché i settori in cui i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate, specificando ove necessario quelle da adottare. A seconda degli esiti della valutazione, gli Stati membri devono definire la priorità delle risorse da destinare alle relative attività di contrasto, garantendo la predisposizione di una normativa adeguata per ogni settore o area in funzione del corrispondente rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e mettendo tempestivamente a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni per facilitare l'esecuzione delle rispettive valutazioni dei rischi. Le misure di individuazione/valutazione del rischio adottate dai soggetti obbligati devono essere proporzionate alla loro natura e alle loro dimensioni, tenendo conto dei fattori relativi ai clienti, ai Paesi, ai prodotti, ai servizi, alle operazioni e ai canali di distribuzione. Tali valutazioni devono essere documentate e aggiornate al fine di poter essere messe a disposizione delle autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione.

All'individuazione del rischio deve fare seguito l'adozione di politiche, controlli e procedure di gestione e mitigazione del medesimo, commisurati alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati, tra cui pratiche di riferimento per la gestione dei rischi,

²² La relazione dovrà essere aggiornata ogni due anni o, se necessario, anche ad intervalli inferiori.

adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti e controllo interno²³.

Sul punto, degno di nota è il riferimento ai soggetti obbligati di minori dimensioni: nell'applicazione della Direttiva dovrà tenersi conto delle loro caratteristiche e delle loro necessità, garantendo un trattamento adeguato alle loro esigenze specifiche e alla natura della loro attività²⁴. Nel ridisegnare il sistema preventivo dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, pertanto, il legislatore interno non potrà omettere di considerare la profonda diversità dei soggetti destinatari degli obblighi.

Come già osservato in sede di commento alla Proposta di IV Direttiva²⁵, focalizzando l'attenzione sugli adempimenti antiriciclaggio degli studi professionali, questa potrebbe essere l'occasione per impostare in modo più corretto l'approccio basato sul rischio, tenendo conto delle peculiarità delle professioni rispetto agli altri soggetti obbligati. Nel caso dei professionisti, infatti, la valutazione delle procedure antiriciclaggio poste in essere non può prescindere da una attenta considerazione delle differenze di scala (in termini di strutture organizzative) e dell'equilibrio dei costi/benefici per i soggetti obbligati, con una conseguente semplificazione degli obblighi, nel rispetto dei principi generali comunitari di necessità e proporzionalità. Nel nostro ordinamento detto principio di proporzionalità delle misure antiriciclaggio è attualmente previsto dal quarto comma dell'art. 3 del d.lgs. 231/2007, ove si evidenzia che queste ultime devono essere conformate alle diverse caratteristiche di ciascuna professione, nonché ai parametri dimensionali dei soggetti obbligati.

Quanto alle modalità di adempimento dell'obbligo di valutazione del rischio, varrà ricordare che la normativa attualmente in vigore non prevede l'adozione di una procedura formale vera e propria, limitandosi a dettare una serie di criteri generali connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto al momento dell'instaurazione della prestazione professionale, area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte) e alla prestazione professionale (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza e durata, ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente, area geografica di destinazione)²⁶. Peraltro l'adozione di una procedura, ancorché non espressamente prevista, sembra una soluzione ineludibile anche alla luce dell'obbligo, posto in capo ai soggetti destinatari (tra cui i professionisti), di dimostrare alle autorità di vigilanza di settore, ovvero agli ordini professionali, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo²⁷.

²³ È prevista, in funzione delle dimensioni e della natura dell'attività economica, anche una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure interni.

²⁴ Considerando (27) della IV Direttiva.

²⁵ CNDCEC, Circolare n. 35/IR, cit.

²⁶ Art. 20 d.lgs. 231/2007.

²⁷ La valutazione del rischio, infatti, è oggetto di riscontro da parte delle autorità preposte ai controlli in caso di accesso antiriciclaggio presso gli studi professionali. Sul punto si vedano la circolare n. 83607 del 19 marzo 2012, *Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta*, a cura del Comando Generale della Guardia di Finanza, unitamente all'allegato "Scheda normativa e modulo operativo n. 6"; nonché il Documento IRDCEC n. 19, *Antiriciclaggio: check*

4. L'adeguata verifica della clientela

In tema di adeguata verifica della clientela, la Direttiva prevede che gli Stati membri richiedano ai destinatari della normativa di effettuare la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo prima che si instauri il rapporto o che sia svolta la transazione. In deroga a tale previsione, la suddetta verifica potrà essere effettuata anche nel corso del rapporto o in fase di svolgimento della transazione, ove ciò sia necessario per non comprometterne il normale svolgimento e sempre che il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo sia minimo: in situazioni del genere, le procedure di verifica dovranno essere portate a termine quanto prima possibile rispetto al contatto iniziale con il cliente²⁸.

Conformemente a quanto stabilito in relazione all'individuazione dei destinatari della Direttiva²⁹, le misure di adeguata verifica della clientela, oltre che nelle ipotesi già previste dalla normativa vigente, dovranno applicarsi anche:

- alle operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro³⁰;
- ai soggetti che negoziano beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro.

Le ulteriori modifiche in tema di adeguata verifica muovono dall'assunto che le disposizioni contenute nella III Direttiva si sono rivelate "eccessivamente permissive", avendo previsto l'esenzione totale di alcune categorie di clienti o di operazioni dagli obblighi corrispondenti³¹.

Nella determinazione delle misure di adeguata verifica da adottare, i soggetti obbligati dovranno pertanto tenere conto delle variabili elencate nell'Allegato I della Direttiva: *i)* scopo del conto o del rapporto; *ii)* livello dei beni depositati dal cliente o volume delle operazioni effettuate; *iii)* regolarità o durata del rapporto d'affari continuativo.

list per la verifica dell'adozione delle misure di legge negli studi professionali, maggio 2013, in www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it. E, sull'adozione di procedure per la valutazione del rischio, A. DE VIVO - M. GALLUCCI, *Antiriciclaggio. Nuova disciplina e problematiche applicative per i dottori commercialisti e per gli esperti contabili*, cit., p. 47-55. In assenza di disposizioni attuative che individuassero una modalità standard di esecuzione dell'approccio basato sul rischio, di grande utilità si sono rivelate le indicazioni operative contenute nel documento redatto dalla Commissione di studio "Antiriciclaggio" del CNDCEC: *Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela*, in www.commercialisti.it (ultimo aggiornamento: luglio 2011).

²⁸ Art. 14, par. 1 e 2 della IV Direttiva.

²⁹ Si veda il paragrafo 2 del presente documento.

³⁰ La nozione di "trasferimento di fondi" cui fa riferimento la Direttiva è stata chiarita nella nota 5, alla quale si rinvia.

³¹ Così si leggeva nelle illustrazioni dettagliate della Proposta di IV Direttiva. A titolo esemplificativo, si pensi all'art. 11 della III Direttiva, ove è prevista l'esenzione dall'obbligo di adeguata verifica nel caso il cliente sia un ente creditizio o finanziario soggetto alla Direttiva, oppure un ente creditizio o finanziario situato in un Paese terzo, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva; la stessa norma prevede altresì la possibilità per gli Stati membri di autorizzare la disapplicazione degli obblighi di adeguata verifica in relazione alle società quotate i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno o più Stati membri e alle società quotate di Paesi terzi che siano soggette ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.

4.1. Misure semplificate

Conformemente all'impostazione sopra accennata, non sono più individuate le situazioni nelle quali è consentita l'adeguata verifica semplificata, quanto piuttosto le circostanze in presenza delle quali si determina oggettivamente un livello di rischio più basso³². Nei settori a basso rischio, lo Stato membro può consentire l'applicazione delle misure semplificate, previa ulteriore verifica da parte del soggetto obbligato all'adempimento in relazione alla specifica operazione. In ogni caso gli Stati membri dovranno provvedere affinché i soggetti obbligati esercitino sull'operazione o sul rapporto un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette³³.

Al fine di determinare le situazioni potenzialmente a basso rischio, bisognerà rifarsi agli indicatori elencati nell'Allegato II con riferimento alla clientela (società quotate, amministrazioni/imprese pubbliche, clienti residenti in aree geografiche a basso rischio) e alle operazioni (contratti di assicurazione vita a basso premio, regimi di pensione, determinati prodotti/servizi finanziari³⁴), ma anche ad alcuni fattori di rischio geografici (Stati membri, Paesi terzi con basso livello di corruzione/criminalità o con obblighi antiriciclaggio coerenti con le raccomandazioni aggiornate del GAFI).

Anche in virtù di quanto indicato dal GAFI, non è più prevista l'individuazione *ex ante* di ipotesi di adeguata verifica semplificata, né è considerata l'esenzione dall'obbligo *tout court* in caso di adeguata verifica semplificata. Con riferimento a quest'ultima, infatti, nel sistema appena descritto la adeguata verifica semplificata non si traduce mai in una esenzione totale dall'obbligo, motivata dalla valutazione di un livello di rischio molto basso: anche in tal caso, infatti, il legislatore dovrà fornire indicazioni specifiche sul tipo di procedura da applicare a ciascun operatore, essendo il soggetto destinatario degli obblighi tenuto a valutare se il rischio di riciclaggio sia effettivamente basso.

Entro il 26 giugno 2017 le Autorità Europee di Vigilanza (AEV) dovranno emanare orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai soggetti obbligati, in merito ai fattori di rischio da prendere in considerazione e alle misure da adottare nelle situazioni in cui è opportuna l'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica, tenendo in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica³⁵.

4.2. Misure rafforzate

Per quanto riguarda le misure rafforzate di adeguata verifica, esse sono previste per le entità con sede in Paesi terzi individuati dalla Commissione come a rischio elevato, nelle situazioni a rischio elevato individuate dagli Stati membri e per i rapporti con persone

³² Sull'argomento L. STAROLA, *Approvata la IV Direttiva Antiriciclaggio*, in Corr. Trib., 26/2015, p. 2045 ss.

³³ Art. 15 della IV Direttiva.

³⁴ Si tratta essenzialmente delle medesime categorie attualmente contemplate dall'art. 25, comma 6, del d.lgs. 231/2007, tra le quali rientrano i contratti di assicurazione vita a basso premio, ma anche le forme pensionistiche complementari, nonché i regimi di pensione obbligatoria e complementare, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari di trasferire i propri diritti.

³⁵ Art. 17 della IV Direttiva.

politicamente esposte³⁶. L'elenco non esaustivo dei fattori sintomatici di situazioni potenzialmente ad alto rischio, di cui gli Stati membri e i soggetti obbligati devono tenere conto al fine di stabilire se procedere con l'adeguata verifica secondo modalità rafforzate, è contenuto nell'Allegato III: con riferimento alla clientela sono tali, a titolo esemplificativo, i rapporti d'affari condotti in circostanze anomale, le società con azioni fiduciarie o al portatore, le attività economiche connotate da alta intensità di contante, gli assetti proprietari anomali; mentre, in relazione all'area geografica, sono ritenuti ad alto rischio i Paesi ad elevato livello di corruzione, quelli che finanziano o sostengono attività terroristiche, ovvero quelli privi di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Anche in questo caso, entro il 26 giugno 2017 è prevista l'emanazione, da parte delle Autorità Europee di Vigilanza (AEV), di orientamenti in merito ai fattori di rischio da prendere in considerazione e alle misure da adottare nei casi in cui è richiesta l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.

Specifiche misure di adeguata verifica sono richieste nell'ipotesi di coinvolgimento di persone politicamente esposte; l'art. 3 della IV Direttiva contiene una nuova e più dettagliata definizione di "persona politicamente esposta" (PEP)³⁷. Sul punto, la novità più interessante è senz'altro costituita dalla parificazione delle PEP nazionali - c.d. domestiche - a quelle straniere, secondo le indicazioni fornite dal GAFI. Ponendo rimedio ad una evidente carenza dell'attuale disciplina antiriciclaggio, la proposta estende infatti le disposizioni in materia di PEP anche ai cittadini residenti in ciascuno degli Stati attuatori: quindi, oltre alle persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari, potranno essere ritenute "politicamente esposte" anche quelle domestiche³⁸. Per quanto attiene agli obblighi nei confronti delle PEP, l'art. 20 prevede la predisposizione di adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo rientrino in tale categoria, l'ottenimento dell'autorizzazione da parte

³⁶ Art. 18, par. 1, della IV Direttiva.

³⁷ L'art. 3, n. 8, della IV Direttiva definisce sinteticamente come "persona politicamente esposta" una persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche comprendenti:

- a) capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari;
- b) parlamentari o membri di organi legislativi analoghi;
- c) membri degli organi direttivi di partiti politici;
- d) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- e) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- f) ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto grado delle forze armate;
- g) membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà statale;
- h) direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.

I funzionari di livello medio o inferiore non rientrano nelle categorie di cui ai punti da a) a h).

³⁸ Il Considerando (32) della Direttiva prevede espressamente l'applicazione di opportuni obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o hanno ricoperto cariche importanti "a livello nazionale o all'estero".

dell'alta dirigenza³⁹ prima di instaurare o proseguire il rapporto, l'adozione di misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati, nonché il controllo continuo rafforzato⁴⁰. Attesa la più analitica individuazione normativa delle PEP operata dalla Direttiva, è lecito auspicare che la legislazione di recepimento possa declinare ulteriormente tale definizione a livello operativo, chiarendo alcuni concetti non del tutto comprensibili espressi nella precedente Direttiva e trasposti *tout court* nel d.lgs. 231/2007⁴¹.

4.3. Le informazioni sul titolare effettivo e il registro centrale

Con riferimento alla definizione di titolare effettivo (c.d. *beneficial owner*), l'art. 3, n. 6, della Direttiva ripropone in via di principio i contenuti della normativa già vigente⁴². Il titolare effettivo, dunque, è "la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività". Piuttosto, con riferimento alle modalità attraverso le quali si realizza il controllo, esse sono ora declinate in maniera molto più articolata e puntuale: in caso di società, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto, ma anche - ed è questa la novità introdotta dalla Direttiva - di "altra partecipazione in detta entità" e anche "tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi", salvo il caso in cui si tratti di società quotata e sottoposta ad obblighi di comunicazione in conformità al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti. Sotto il profilo quantitativo, la proprietà diretta è desumibile dalla detenzione, da parte di una persona fisica, del 25% più una quota nel caso di azioni, ovvero da altra partecipazione superiore al 25% del capitale; mentre la proprietà indiretta si ravvisa laddove la percentuale di azioni del 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale sia detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica. Gli Stati membri possono prevedere quale indicatore di proprietà/controllo anche una percentuale inferiore. Infine, per quanto concerne il controllo attraverso altri mezzi, questo può essere determinato anche in base ai criteri previsti dalla Direttiva in materia di bilanci d'esercizio e bilanci consolidati⁴³.

³⁹ Con la locuzione "alta dirigenza", l'art. 3, n. 12, della Direttiva individua i funzionari o dipendenti sufficientemente informati dell'esposizione al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo dell'ente e inseriti in una posizione gerarchica che consente loro di assumere decisioni relative all'esposizione al rischio.

⁴⁰ Il contenuto dell'art. 20 ricalca pressoché fedelmente quello dell'art. 13, par. 4, della terza direttiva, con l'unica differenza che la nuova disposizione impone di verificare l'appartenenza alla categoria delle PEP non solo del cliente, ma anche del suo titolare effettivo.

⁴¹ Si pensi, ad esempio, alle indubbe difficoltà applicative attualmente connesse all'individuazione dei familiari diretti o di coloro con i quali le persone politicamente esposte "intrattengono notoriamente stretti legami", attesa la genericità della formulazione dell'art. 1, comma 2, lett. o) del decreto 231.

⁴² La definizione di titolare effettivo attualmente in vigore è contenuta nelle seguenti disposizioni: art. 3, n. 6, direttiva 2005/60/CE; art. 1, comma 2, lett. u), d.lgs. 231/2007; art. 2 dell'allegato tecnico al d.lgs. 231/2007.

⁴³ L'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di seguito riportato testualmente, disciplina l'obbligo di redazione del bilancio consolidato di gruppo da parte di un'impresa (impresa madre) al verificarsi di alcune circostanze, analiticamente individuate.

"Art. 22 (Obbligo di redigere il bilancio consolidato)

Laddove il controllo non possa essere determinato secondo i criteri sopra evidenziati, o nel caso in cui si dubiti che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, è

1. Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato ed una relazione sulla gestione consolidata, se tale impresa (impresa madre):

- a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (impresa figlia);
- b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di un'altra impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;
- c) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole.
- d) Gli Stati membri possono non prescrivere che l'impresa madre sia azionista o socio dell'impresa figlia. Gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione; o
- e) è azionista o socio di un'impresa e:
 - i) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di detta impresa (impresa figlia) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto; o
 - ii) in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa.

Gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di siffatti accordi. Gli Stati membri prescrivono almeno l'applicazione delle disposizioni di cui al punto *ii*). Gli Stati membri possono subordinare l'applicazione del punto *i*) al requisito che i diritti di voto rappresentino almeno il 20 % del totale.

Tuttavia, il punto *i*) non si applica quando una terza parte possiede i diritti di cui alle lettere a), b) o c) nei confronti di quella impresa.

2. In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere ad ogni impresa soggetta alla propria legislazione nazionale di redigere un bilancio consolidato e una relazione sulla gestione consolidata se:

- a) questa impresa (un'impresa madre) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (l'impresa figlia); o
- b) questa impresa (un'impresa madre) e un'altra impresa (l'impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e d), ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa madre sono aggiunti i diritti di ogni altra impresa figlia nonché quelli di ogni altra persona che agisce in nome proprio ma per conto dell'impresa madre o di un'altra impresa figlia.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e d), dai diritti di cui al paragrafo 3 sono sottratti i diritti:

- a) inerenti alle azioni o quote detenute per conto di una persona diversa dall'impresa madre o da un'impresa figlia di quest'ultima; o
- b) inerenti alle azioni o quote:
 - i) detenute in garanzia, a condizione che tali diritti siano esercitati conformemente alle istruzioni ricevute; oppure
 - ii) detenute con riferimento alla concessione di prestiti nell'ambito delle ricorrenti attività d'impresa, sempre che i diritti di voto siano esercitati nell'interesse del garante.

5. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e d), la totalità dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'impresa figlia è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dall'impresa stessa, da un'impresa figlia di quest'ultima o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese.”

considerato titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello⁴⁴.

In caso di *trust*, fondazioni e istituti giuridici analoghi, sono da considerarsi titolari effettivi:

- il costituente
- il *trustee*
- il guardiano (ove esistente)
- i beneficiari ovvero, se non ancora determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
- qualunque altra persona fisica che in ultima istanza eserciti il controllo sul *trust* attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Sul punto, dal tenore della norma non si evince con chiarezza se tutti i soggetti elencati devono essere considerati titolari effettivi (e quindi identificati), ovvero se l'elencazione abbia carattere alternativo. Ad ogni modo, è auspicabile che la maggiore analiticità della nuova disposizione consenta di superare le difficoltà operative attualmente connesse alla corretta identificazione del titolare effettivo tanto nel settore privato quanto in quello pubblico⁴⁵ e derivanti principalmente dalla difficoltà di tradurre in termini concreti la nozione di “controllo” contenuta nell'attuale disciplina antiriciclaggio, in quanto la stessa diverge da quella comunemente individuata dalle norme di diritto societario⁴⁶.

Del tutto nuove sono poi le misure previste dal legislatore comunitario al fine di garantire una maggiore trasparenza e accessibilità dei dati del titolare effettivo: a tal fine gli Stati membri dovranno provvedere affinché in ciascuno Stato membro le relative informazioni siano custodite in un registro centrale⁴⁷, che potrebbe essere un registro di commercio, un registro delle imprese, o in ogni caso un registro pubblico. Le caratteristiche del registro dovranno essere notificate alla Commissione, mentre le informazioni (adeguate, accurate e attuali) sulla titolarità effettiva contenute nello stesso potranno essere raccolte conformemente ai sistemi nazionali e dovranno essere accessibili:

- a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
- b) ai soggetti obbligati, ai fini dell'adeguata verifica della clientela;

⁴⁴ Si veda sul punto L. STAROLA, *Approvata la IV Direttiva antiriciclaggio*, cit., p. 2049, a parere della quale la definizione cui si è giunti è sufficientemente chiara: il possesso di una certa percentuale consente di identificare il titolare effettivo se determina il controllo, mentre, laddove ciò non avviene, è possibile ricorrere ai criteri per la redazione del bilancio consolidato ovvero, in ultima analisi, individuare il soggetto che occupa una posizione dirigenziale di alto livello.

⁴⁵ DELOITTE, *Final study on the application of the anti-money laundering Directive*, dicembre 2010, in http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20110124_study_amld_en.pdf.

⁴⁶ Sull'argomento L. STAROLA, *La proposta di IV direttiva antiriciclaggio: novità e conferme*, cit., p. 1215, ove si osserva che le incertezze interpretative e le interpretazioni divergenti degli Stati membri possono contribuire all'aumento dei costi di *compliance* e influire sulle condizioni di concorrenza per i soggetti obbligati all'adozione delle misure antiriciclaggio nei diversi Stati membri.

⁴⁷ Il registro centrale è disciplinato dal Capo III, artt. 30 e 31, della IV Direttiva.

- c) a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode⁴⁸.

L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, da effettuarsi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, sarà soggetto a registrazione *online* e al pagamento di una tassa non eccedente i costi amministrativi.

La norma impone agli Stati membri di provvedere affinché le autorità competenti e le FIU siano in grado di fornire prontamente le informazioni sui titolari effettivi alle autorità competenti e alle FIU degli altri Stati membri, fermo restando che l'identificazione del titolare effettivo da parte dei soggetti a ciò obbligati non potrà basarsi esclusivamente sul registro centrale, dovendosi in ogni caso osservare le disposizioni all'uopo previste. Inoltre, la legislazione degli Stati membri dovrà contemplare una deroga all'accesso dei dati del titolare effettivo nel caso in cui quest'ultimo sia minore o incapace, ovvero esposto a rischi di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione.

L'interconnessione tra i registri centrali degli Stati membri dovrà essere garantita attraverso una piattaforma centrale europea: a tal fine, entro il 26 giugno 2019 la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicurezza e l'efficacia di tale interconnessione.

Sotto il profilo operativo l'istituzione di un registro centrale deve valutarsi positivamente, in quanto potrebbe tradursi in una semplificazione di non poco conto per i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce, infatti, un elemento fondamentale per rintracciare quei soggetti la cui identità è spesso schermata da una struttura societaria o di altro tipo. La reale efficacia di tale strumento, peraltro, è strettamente legata alla modalità di costituzione del registro in ciascuno Stato membro, nonché alla circostanza che i soggetti giuridici costituiti nei rispettivi territori ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, oltre alle informazioni di base quali il nome della società, l'indirizzo e la prova dell'atto costitutivo e della titolarità legale⁴⁹.

5. La conservazione dei dati⁵⁰

L'art. 40 della IV Direttiva non si discosta da quanto attualmente previsto in tema di conservazione di documenti e informazioni⁵¹; né deve fuorviare la circostanza che il Capo V della stessa sia rubricato "Protezione dei dati, obblighi di conservazione delle

⁴⁸ Nel Considerando (14) della IV Direttiva si specifica che le persone che sono in grado di dimostrare un interesse legittimo dovrebbero avere accesso "alle informazioni sulla natura e la portata dell'effettivo interesse detenuto, consistente nel suo peso approssimativo".

⁴⁹ Considerando (14) della IV Direttiva.

⁵⁰ L'art. 40 della IV Direttiva non contiene modifiche di rilievo rispetto al testo già esaminato nella citata Circolare CNDCEC n. 35/IR (*Le novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti*), della quale pertanto il presente paragrafo ripropone essenzialmente i contenuti, aggiornandoli opportunamente.

⁵¹ La disciplina degli obblighi in commento è attualmente contenuta negli artt. 36-40 del d.lgs. 231/2007.

registrazioni e dati statistici”, in quanto in capo ai soggetti obbligati continua a gravare un mero obbligo di conservazione dei documenti e delle informazioni, per espresse finalità preventive, di accertamento e indagine da parte dell’UIF o di altra autorità competente. Conformemente a quanto già previsto dalla III Direttiva⁵², l’art. 40 prevede un obbligo di conservazione:

- della copia o dei riferimenti dei documenti richiesti per l’adeguata verifica per cinque anni dalla fine del rapporto d’affari con il cliente o successivamente alla data di un’operazione occasionale;
- delle scritture e delle registrazioni inerenti ai rapporti d’affari e alle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie autentiche, per cinque anni dalla cessazione del rapporto d’affari o successivamente alla data di un’operazione occasionale.

In entrambi i casi, decorsi i cinque anni, i dati personali possono essere cancellati a meno che i singoli Stati membri non individuino specifiche situazioni in cui i soggetti obbligati continuino a conservarli. Il termine di conservazione quinquennale può essere innalzato dai singoli Stati membri solo se, all’esito di una valutazione accurata in merito alla necessità di tale ulteriore conservazione, lo si ritenga indispensabile a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. In ogni caso il termine massimo di conservazione non può superare i dieci anni dall’esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d’affari.

Com’è noto, la normativa vigente nel nostro ordinamento impone un termine decennale per la conservazione dei documenti⁵³; la Relazione al d.lgs. 231/2007 argomenta che i dati in tal modo sono resi utilizzabili, oltre che per indagini e/o analisi della UIF o di altre autorità competenti, anche per lo svolgimento di indagini penali per i reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Relazione precisa altresì che il legislatore non ha ritenuto di poter accogliere l’osservazione formulata dalle Commissioni in merito alla riduzione a cinque anni del periodo di conservazione, in quanto questo termine più breve avrebbe indebolito il vigente sistema investigativo e di repressione penale (che per il reato di riciclaggio prevede la prescrizione decennale) e, al contempo, non sarebbe stato in linea con la legge delega, che detta il principio del mantenimento della disciplina nazionale più rigorosa. Deve, pertanto, constatarsi come l’obbligo di conservazione abbia subito nel nostro ordinamento un inasprimento di non poco conto, sia per quanto concerne l’innalzamento del termine di conservazione (da cinque a dieci anni), sia per ciò che riguarda la previsione, del tutto “innovativa”, dell’obbligo di registrazione - con riferimento ai professionisti, in archivio informatico ovvero su registro cartaceo - delle prestazioni professionali che il legislatore ritiene di dover monitorare ai fini della prevenzione del riciclaggio. Sul punto, infatti, non può omettersi di osservare che nemmeno la IV Direttiva (come del resto quella precedente) contempla espressamente un obbligo di registrazione in quanto, a dispetto della ambigua traduzione della rubrica del

⁵² Direttiva 2005/60/CE, art. 30.

⁵³ Art. 36, comma 1, d.lgs. 231/2007.

Capo V (“Obblighi di conservazione delle registrazioni”), l’art. 40 si limita a prevedere un generico obbligo di conservazione di documenti e informazioni.

Grande attenzione, infine, è posta al trattamento e alla protezione dei dati personali. In particolare, l’art. 41 della Direttiva prevede, al paragrafo 3, che i soggetti obbligati, prima di instaurare un rapporto d’affari o eseguire un’operazione occasionale, siano tenuti a fornire ai nuovi clienti alcune informazioni, tra cui quelle inerenti all’identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante, alla finalità del trattamento cui sono destinati i dati, ai destinatari/categorie di destinatari dei dati, nonché all’esistenza di diritti di accesso ai dati e di rettifica dei medesimi, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata⁵⁴.

6. La segnalazione di operazioni sospette

La IV Direttiva non reca novità particolarmente significative in materia di segnalazione di operazioni sospette: il relativo obbligo, dunque, deve essere adempiuto secondo le modalità già note nel nostro ordinamento. Varrà osservare, peraltro, come il c.d. *legal privilege*, già affermato a livello comunitario e recepito nel nostro ordinamento dall’art. 12, co. 2, del d.lgs. 231/2007⁵⁵, sia riproposto in maniera assolutamente conforme nell’art. 34, par. 2, della Direttiva, che prevede l’esonero dall’obbligo di segnalazione a favore dei notai e degli altri liberi professionisti legali, nonché dei revisori dei conti, dei contabili esterni e dei consulenti tributari per le informazioni ricevute dal cliente nel corso dell’esame della posizione giuridica dello stesso o della sua difesa in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento. Sul punto, in sede di recepimento della IV Direttiva occorrerà prestare particolare attenzione non solo alla corretta delimitazione del perimetro applicativo dell’esonero, ma anche alla precisa individuazione dei professionisti che possono avvalersene⁵⁶.

Quanto alle modalità previste per la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo alle Unità di Informazione Finanziaria istituite da

⁵⁴ Si tratta delle informazioni elencate dall’art. 10 della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

⁵⁵ Ai sensi di tale norma “l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.”

⁵⁶ La questione è da tempo oggetto di un ampio dibattito, alimentato di recente dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, che ha introdotto la procedura di *voluntary disclosure*. Nel caso di specie, infatti, si è discusso in merito all’ambito di operatività del *legal privilege* al fine di stabilire se il secondo comma dell’art. 12 del d.lgs. 231/2007 trovi applicazione anche nei confronti dei professionisti che prestano la propria attività di consulenza e assistenza nell’ambito di detta procedura (si vedano A. DE VIVO, *Voluntary disclosure e obblighi dei professionisti*, in www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it; ID., *Restano forti perplessità in merito agli obblighi di segnalazione nella voluntary disclosure, tra disposizioni legislative e interpretazioni ministeriali*, ibidem).

ciascuno Stato membro, viene ribadita la possibilità di designare idonei organi di autoregolamentazione delle professioni come autorità cui trasmettere le segnalazioni in luogo dell'UIF⁵⁷. Sul punto, in linea con quanto già previsto dalla terza Direttiva⁵⁸, l'art. 34, par. 1, conferma che detti organismi di autoregolamentazione, nel porsi come veicolo della segnalazione, non fungono da "filtro" della stessa, vale a dire non intervengono nella valutazione del contenuto della segnalazione.

Per quanto concerne le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, allo stato attuale esse possono essere trasmesse esclusivamente all'UIF secondo le modalità descritte nel provvedimento emanato da Banca d'Italia il 4 maggio 2011⁵⁹. Con D.M. 4 maggio 2012, il MEF ha disposto che il CNDCEC possa ricevere le segnalazioni dai propri iscritti e trasmetterle alla UIF; l'operatività di tale disposizione è tuttavia subordinata alla stipula di un protocollo d'intesa CNDCEC-UIF recante le necessarie specifiche tecniche.

Il legislatore europeo ribadisce altresì l'opportunità di assicurare ai soggetti obbligati un riscontro sull'utilità e sull'eventuale seguito delle segnalazioni effettuate e, a tal fine, suggerisce agli Stati membri di continuare a tenere statistiche in materia, migliorandole⁶⁰. Nel nostro sistema i principali dati relativi all'attività di prevenzione del riciclaggio/finanziamento del terrorismo sono pubblicati periodicamente dall'UIF, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 del d.lgs. 231/2007⁶¹.

7. Il sistema sanzionatorio

Fin dalla redazione della bozza di IV Direttiva, il legislatore europeo ha esaminato con grande attenzione i profili sanzionatori connessi alla violazione della normativa antiriciclaggio, ritenendo di dover indicare agli Stati membri una gamma di sanzioni da prevedere per la violazione sistematica dei principali obblighi imposti ai soggetti destinatari delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione di operazioni sospette e controlli interni⁶².

Sul punto, il Considerando (59) della Direttiva ribadisce che l'importanza della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere

⁵⁷ Considerando (39), ove si aggiunge che tale sistema di segnalazione costituisce un'importante garanzia per la difesa dei diritti fondamentali in relazione agli obblighi di segnalazione applicabili ai professionisti legali.

⁵⁸ Art. 23, par. 1, Direttiva 2005/60/CE.

⁵⁹ Pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.05.2011.

⁶⁰ Considerando (49) e art. 44 della IV Direttiva, dove è espressamente previsto che gli Stati membri producano statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell'efficacia dei sistemi di lotta al riciclaggio/finanziamento del terrorismo, tra le quali rientrano i dati quantitativi inerenti alle fasi di segnalazione, di indagine e di azione giudiziaria: numero di segnalazioni inviate alla UIF e relativo esito; su base annua, numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati connessi al riciclaggio/finanziamento del terrorismo e valore dei beni congelati, sequestrati o confiscati.

⁶¹ Con particolare riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette inviate dai professionisti, dai dati relativi all'anno 2014 emerge un numero totale di segnalazioni pari a 2.390, di cui 148 provenienti da dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro (UIF, *Rapporto annuale*, maggio 2015, in www.bancaditalia.it).

⁶² Relazione alla Proposta di IV Direttiva, p. 12.

nel diritto nazionale sanzioni e misure amministrative “effettive, proporzionate e dissuasive” in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva. Nel prendere atto dell'estrema eterogeneità delle misure sanzionatorie attualmente previste negli Stati membri, il legislatore manifesta il dubbio che tale diversità potrebbe pregiudicare gli sforzi compiuti per migliorare l'efficienza dell'azione di contrasto, rendendo frammentaria la risposta dell'Unione. Agli Stati membri, pertanto, compete il non semplice compito di individuare le sanzioni e le misure amministrative da applicare alle violazioni gravi, reiterate o sistematiche degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni. Nel determinare tali sanzioni, gli Stati membri e le autorità competenti devono tenere conto delle differenze tra i diversi soggetti obbligati, in particolare, tra enti creditizi/finanziari e soggetti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche e natura delle attività. All'atto di recepimento della Direttiva gli Stati membri devono altresì garantire che l'imposizione di sanzioni e misure amministrative in conformità con la stessa e quella di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio del *ne bis in idem*.

Sotto l'aspetto operativo, di particolare rilievo appare la previsione, contenuta nel par. 3 dell'art. 58, in virtù della quale nel caso in cui la violazione riguardi obblighi imposti nei confronti di entità giuridiche, la relativa sanzione può essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche responsabili della violazione.

Parimenti rilevante, con riferimento alla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è l'individuazione di una soglia limite pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, se lo stesso può essere determinato, o altrimenti almeno pari a 1.000.000 di euro⁶³. Tale soglia massima aumenta se il soggetto colpito è un ente creditizio o un istituto finanziario, nel qual caso la sanzione amministrativa pecuniaria massima applicabile nel caso di entità giuridiche è pari almeno a 5.000.000 di euro o al 10% del fatturato complessivo annuo sulla base degli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di gestione; mentre la sanzione massima applicabile nel caso di persone fisiche è pari almeno a 5.000.000 di euro⁶⁴. Tali importi possono essere aumentati dalle autorità competenti cui tale facoltà sia stata attribuita dai relativi Stati membri.

Ad ogni modo, la determinazione del tipo e del livello della sanzione amministrativa non può essere lasciata alla totale discrezionalità delle autorità competenti, dovendo queste ultime necessariamente tener conto di una serie di elementi quali:

- la gravità e la durata della violazione;
- il grado di responsabilità della persona fisica/giuridica;
- la capacità finanziaria della persona fisica/giuridica risultante, ad esempio, dal fatturato complessivo o dal reddito annuo;
- il profitto ricavato grazie alla violazione della persona fisica/giuridica, ove determinabile;
- le perdite subite dai terzi a causa della violazione, ove determinabili;

⁶³ Art. 59, par. 2, lett. e), della IV Direttiva.

⁶⁴ Art. 59, par. 3, lett. a) e b), della IV Direttiva.

- il livello di collaborazione della persona fisica/giuridica con le autorità competenti;
- le precedenti violazioni della persona fisica/giuridica⁶⁵.

Con riferimento al sistema vigente nel nostro ordinamento, la questione della inadeguatezza e della non proporzionalità delle sanzioni penali e amministrative previste dal d.lgs. 231/2007 per la violazione degli obblighi connessi all'adozione delle misure antiriciclaggio da parte dei professionisti, più volte rimarcata dalle categorie professionali interessate⁶⁶, è oggetto di attenzione anche da parte delle istituzioni preposte all'attuazione della normativa. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, è ormai da tempo al lavoro un tavolo tecnico avente ad oggetto proprio la revisione del sistema sanzionatorio disegnato dal d.lgs. 231/2007.

Tale revisione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali alle violazioni oggettivamente connotate dall'utilizzo di dati o documenti falsi, dovrebbe, da un lato, condurre alla depenalizzazione delle sanzioni previste dalla normativa, degradandole al rango di sanzioni amministrative e, dall'altro, ridurre la "forbice" troppo ampia che caratterizza l'applicazione di queste ultime: il tutto nel rispetto dei principi generali e dei parametri quantitativi indicati dalla IV Direttiva.

Annalisa De Vivo – 15 settembre 2015

⁶⁵ art. 60, par. 4, della IV Direttiva.

⁶⁶ Le incongruenze del sistema sanzionatorio disegnato dal d.lgs. 231/2007 sono state analizzate nella citata Circolare CNDCEC n. 35/IR, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.